

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
(ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

Versione adottata dal Consiglio di Amministrazione di
MCGRAW-HILL EDUCATION (ITALY) srl
il 7 aprile 2014

INDICE

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

1. LE ATTIVITÀ E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI MHE ITALY
2. LE BASI DEL MODELLO: IL SISTEMA DI GOVERNANCE DI MHE ITALY
3. COSTRUZIONE DEL MODELLO; INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO; DEFINIZIONE DEI PROTOCOLLI E DELLE POLICIES
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA
 - 4.1 I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA
5. IL CODICE DISCIPLINARE
 - 5.1 PRINCIPI GENERALI
 - 5.2 I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER LE INFRAZIONI DEI DIPENDENTI
 - 5.3. I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE
 - 5.4 I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER I DIPENDENTI BASATI ALL'ESTERO
 - 5.5 I PROVVEDIMENTI IN CASO DI VIOLAZIONI COMPIUTE DA FORNITORI, COLLABORATORI, CONSULENTI E PARTNER COMMERCIALI
6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO
7. ATTUAZIONE, AGGIORNAMENTO E CONTINUA APPLICAZIONE DEL MODELLO
 - 7.1 ATTUAZIONE DEL MODELLO
 - 7.2 AGGIORNAMENTO E CONTINUA APPLICAZIONE DEL MODELLO

ALLEGATO 1: IL DECRETO 231 E LE FONTI DEL MODELLO

APPENDICE: DESCRIZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO MAGGIORMENTE RILEVANTI (REATI E ILLECITI AMMINISTRATIVI RICHIAMATI DAL DECRETO 231 E DA ALTRE NORMATIVE)

ALLEGATO 2: SINTESI DELL'ORGANIZZAZIONE DI MHE ITALY, AREE DI RISCHIO, PROTOCOLLI

1. GESTIONE CASSA E PAGAMENTI
2. GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI
3. GESTIONE DEGLI OMAGGI (OFFERTI)
4. ASSUNZIONE E SELEZIONE DEL PERSONALE
5. RAPPORTI CON FORNITORI, CONSULENTI E ALTRE TERZE PARTI
6. CONTABILITÀ

7. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
8. RAPPORTI CON AZIONISTI, REVISORI E SINDACI
9. INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
10. RIMBORSO SPESE
11. SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO
12. ATTIVITÀ DI PUBBLICAZIONE

ALLEGATO 3: IL REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

ALLEGATO 4: DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE

INTRODUZIONE

Il presente documento descrive il Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il Modello), con i relativi allegati, policies e procedure richiamate, così come attualmente in vigore e come eventualmente modificato e aggiornato nel tempo, adottato nel mese di aprile 2014 ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni e modifiche (di seguito il Decreto n. 231) dal Consiglio di Amministrazione di McGraw-Hill Education (Italy) Srl (di seguito MHE Italy), consociata Italiana di McGraw-Hill Global Education Holdings LLC, (di seguito MHE), società con sede a New York (USA).

MHE esercita la sua attività in Italia attraverso MHE Italy. Questa società è attiva in maniera primaria nella gestione di pubblicazioni scientifiche ed universitarie nonché delle soluzioni digitali per la didattica.

Il Decreto n. 231 prevede che una società possa essere ritenuta responsabile per alcuni reati e illeciti amministrativi, indicati nella medesima normativa (di seguito "Reati-Presupposto"), compiuti nell'interesse o a vantaggio della società, da quanti, all'interno della società, si trovano in posizione apicale o da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di questi ultimi.

Tale responsabilità può avere origine diretta oppure indiretta, ad esempio nel caso in cui la società tragga beneficio dalla commissione di uno dei Reati-Presupposto da parte di un cliente.

Tuttavia, la responsabilità può essere esclusa qualora la società si sia dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo strutturato in maniera tale da prevenire la commissione di tali reati. Il modello deve essere conforme ai requisiti previsti dal Decreto n. 231.

Una descrizione dettagliata delle principali fattispecie di reato richiamate dal Decreto 231 è fornita nell'Allegato 1.

I reati-presupposto sono elencati agli artt. 24, 24-bis e 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis 1, 25-ter, 25-quater, 25-quater 1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies del Decreto 231, nonché all'articolo 187 del Testo Unico della Finanza (Decreto n. 58 del 24 febbraio 1998), all'articolo 10 della Legge 146/2006 e nella Legge 99/2009. Tra i reati presupposto sono compresi:

- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico per il conseguimento di erogazioni pubbliche / Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico/Indebita percezione di erogazioni pubbliche
- Concussione e corruzione (inclusa la corruzione tra privati e induzione indebita a dare o promettere utilità)
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo
- Reati di criminalità organizzata
- Turbata libertà dell'industria e del commercio
- Reati societari, tra cui: false comunicazioni sociali, agiotaggio, ostacolo all'attività delle Autorità di Vigilanza
- Reati di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- Reati contro la libertà individuale
- Reati e illeciti amministrativi di *Market Abuse*
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene pubblica
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Ostacolo alla giustizia
- Reati transnazionali
- Violazioni del diritto d'autore
- Dichiarazione mendace resa all'autorità giudiziaria (art. 377-bis del codice penale);

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di MHE Italy, S.r.l.

- Reati ambientali;
- Impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno in Italia è irregolare.

Il sistema penale e amministrativo definito dal Decreto 231 ricalca il modello dei "corporate compliance programs" sviluppati negli Stati Uniti. Questi programmi prevedono il disegno dell'organizzazione e delle policies aziendali in maniera tale da prevenire la commissione di atti illeciti.

Il fatto che il Decreto 231 si ispiri ai modelli americani è peraltro espressamente dichiarato dal legislatore Italiano nella Relazione introduttiva al medesimo Decreto, ove si invitano le società Italiane a seguire il modello dei "compliance programs" delle società americane.

Il Decreto 231, inoltre, recepisce molte delle norme americane in materia di controlli organizzativi, tra cui, in particolare, il Sarbanes-Oxley Act.

Dalla sua costituzione nello Stato del Delaware (USA) MHE ha da sempre fondato il proprio sistema organizzativo sul rispetto delle normative vigenti. Per tale ragione, MHE si è dotata di numerosi codici, policy e procedure, volti a contrastare e condannare fermamente ogni condotta illecita. MHE ha inoltre introdotto un complesso sistema di controlli, per assicurare il rispetto dei predetti codici, policy e procedure. Questo sistema è stato esteso a tutte le sussidiarie e le divisioni di MHE nel mondo. Di conseguenza, anche MHE Italy deve rispettare tali codici, policy e procedure, nonché le previsioni del Sarbanes-Oxley Act.

Nonostante la conformità alla normativa vigente e l'adozione dei predetti strumenti di governance, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto 231, MHE ha deciso di verificare se il suo sistema di governance rispettasse interamente i requisiti previsti dalla normativa Italiana, anche con riferimento alle più recenti modifiche.

Il presente Modello costituisce la *summa* delle regole e delle policies, comunque definite, alla base dell'organizzazione, del funzionamento e della gestione di MHE Italy. Il Modello ha lo scopo di ottemperare alle previsioni di cui al Decreto 231 ed è redatto sulla scorta delle linee guida elaborate dalle principali associazioni di categoria e dei precedenti giurisprudenziali emanati in materia.

Il Modello si applica a tutti i dipendenti di MHE Italy, nonché a quanti partecipano direttamente all'attività di MHE Italy od operano in Italia nell'ambito di attività "a rischio".

I consulenti, i fornitori e tutti i soggetti terzi che operano in Italia per conto di MHE Italy o di MHE devono attenersi al Codice Etico di MHE (Code Of Business Ethics, di seguito "COBE"), previsione che dovrà essere contenuta nei rispettivi contratti.

Nell'ipotesi di una joint venture realizzata in Italia, MHE Italy verificare che non vi sia contrasto tra i principi etici contenuti nel COBE e quelli dei partner.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

1. Le attività e la struttura organizzativa di MHE Italy

La struttura organizzativa di MHE Italy è di tipo matriciale. Il Direttore Generale di MHE Italy riporta direttamente al Managing Director dell'EMEA per gli aspetti di business. **La funzione Finance invece riporta al Director of Accounting and Compliance che ha sede in Spagna.**

2. Le basi del Modello: il sistema di governance di MHE Italy

MHE attribuisce grande importanza al suo sistema etico di governance. Lo strumento attraverso il quale MHE Italy, come sussidiaria di MHE, garantisce l'eticità della sua governance è il COBE.

La delega dei poteri all'interno di MHE Italy è basata su un sistema espressamente fondato sui principi di responsabilità personale, organizzazione gerarchica, puntuale definizione di ruoli e responsabilità per ogni livello di autorità, nonché separazione delle funzioni come strumento di controllo incrociato “*checks and balances*”. Esempi pratici della delega dei poteri si rinvengono in documenti quali diagrammi organizzativi, policy, procedure e nelle note o comunicazioni esplicative di volta in volta emesse.

Il Consiglio di Amministrazione di MHE Italy sovrintende alla governance della società.

3. Costruzione del Modello, individuazione delle Aree di Rischio, definizione dei Protocolli e delle Policy

Nella preparazione del Modello, MHE Italy si è attenuta alle previsioni di cui al Decreto 231 e ha tenuto in espresa considerazione le linee guida redatte dalle principali associazioni di categoria Italiane e i numerosi precedenti giurisprudenziali attinenti al Decreto 231. Anche prima della formale adozione del Modello, i dipendenti sono stati resi consapevoli dell'importanza del rispetto del Decreto 231.

Le fasi che hanno condotto all'adozione del Modello sono di seguito descritte. In primo luogo, MHE Italy ha strutturato un team che verificasse gli adempimenti previsti dal Decreto 231. Il team ha poi raccolto e analizzato la documentazione relativa all'organizzazione di MHE Italy. In seguito, sono state prese in considerazione le attività svolte da MHE Italy e, in particolare, le attività svolte in Italia o all'estero per conto di MHE Italy. Tale processo ha consentito di identificare i rischi specifici, ai sensi del Decreto 231, che possono sorgere nell'ambito delle attività abituali di MHE Italy, e le misure adottate per gestire tali rischi. La raccolta di molti dei dati che hanno condotto all'identificazione dei rischi e dei controlli è avvenuta tramite una serie di interviste a dipendenti e dirigenti di MHE Italy. Le Aree di Rischio individuate e riconosciute da tali soggetti includono:

- (a) La gestione della cassa e pagamenti;
- (b) La gestione dei sistemi informativi;
- (c) La gestione degli omaggi;
- (d) L'assunzione e selezione del personale;
- (e) I rapporti con fornitori, consulenti e altre terze parti;
- (f) La contabilità;
- (g) I rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- (h) I rapporti con azionisti, revisori e sindaci;
- (i) Il trattamento dei dati confidenziali;
- (j) I rimborsi spese;
- (k) La sicurezza dei luoghi di lavoro;
- (l) Le attività di pubblicazione.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di MHE Italy, S.r.l.

Non sono stati invece rilevati rischi legati alla falsificazione di denaro, carte di credito pubblico o valori bollati (articolo 25-bis). Il team ha appurato che i controlli posti in essere da MHE Italy sono risultati sufficienti a prevenire il compimento di tali reati.

Oltre a ciò, non sono stati riscontrati rischi connessi a reati contro la libertà individuale (articolo 25-quinquies). Il team ha constatato che gli obiettivi e le attività di MHE Italy sono tali da rendere estremamente improbabile che reati di questa natura possano essere compiuti a suo nome. Il pieno rispetto del COBE e del Modello risulta essere un efficace strumento di controllo. Analogο discorso può essere effettuato relativamente al tema dei reati ambientali.

È stata poi compiuta una valutazione sull'efficacia delle attuali policy di MHE Italy, attraverso la mappatura e l'analisi delle procedure esistenti, al fine di individuare ogni scostamento dalle previsioni del Decreto 231. E' stata inoltre oggetto di studio la capacità di MHE Italy di identificare e prevenire gli atti illeciti. Attenzione particolare è stata pertanto dedicata ai processi di gestione delle risorse finanziarie.

L'**Allegato 2** fornisce maggiori dettagli sulle Aree di Rischio identificate e contiene i singoli Protocolli, che illustrano il modo in cui i rischi individuati possono condurre a violazioni del Decreto 231. I Protocolli fanno inoltre riferimento alle policy e alle procedure di MHE Italy attualmente in vigore, indicando altresì i report che devono essere prodotti in determinate circostanze. I Protocolli sono allegati al Modello e ne costituiscono parte integrante.

4. L'Organismo di Vigilanza

In ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto 231, MHE Italy ha implementato un organismo di vigilanza (di seguito "Organismo di Vigilanza") che sovrintende all'applicazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza, di composizione monocratica, è incaricato di verificare la corretta applicazione del Modello. Inoltre, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di affrontare ogni questione che possa insorgere rispetto all'applicazione del Modello, qualora ve ne sia la necessità. L'Organismo di Vigilanza risponde ai requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione conformemente alle prescrizioni legislative.

Esso opera in collaborazione con i comitati ed i gruppi esistenti all'interno di MHE Italy, nonché con il supporto delle funzioni amministrative (come l'internal audit) e consulenti esterni.

L'unico membro dell'Organismo di Vigilanza non è dipendente di MHE Italy. I requisiti dell'Organismo di Vigilanza come le ragioni della eventuale cessazione della carica sono indicati nell'**Allegato 3**. L'Organismo di Vigilanza si dota, di volta in volta, di proprie procedure interne, conformi alle policy di corporate governance di MHE Italy, e le comunica al Direttore Generale ed al Consiglio d'Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza è responsabile della verifica della corretta attuazione del Modello e del suo aggiornamento, nell'ipotesi in cui vi siano cambiamenti rilevanti nelle attività svolte da MHE Italy o in caso di variazioni rilevanti nella normativa Italiana di riferimento. Come indicato nel proprio Regolamento, all'Organismo di Vigilanza è attribuito il potere di svolgere indagini relative a qualsiasi attività della Società che sia rilevante ai fini dell'applicazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza ha il potere di acquisire informazioni sulle potenziali violazioni del Modello, può proporre modifiche al Modello qualora le ritenga necessarie e può istruire dipendenti e dirigenti di MHE Italy sulle previsioni del modello, come specificato nell'Allegato 3.

4.1 I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Tutti i dipendenti, membri del Consiglio di Amministrazione, dirigenti di MHE Italy che partecipino all'attività svolta in Italia da MHE Italy, nonché tutti i partner commerciali, joint-venturer, fornitori,

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di MHE Italy, S.r.l.

hanno il dovere di fornire tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione riguardante deviazioni, violazioni o presunte violazioni del COBE, del Modello o di altre policy rilevanti.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza deve essere informato:

- (a) di tutte le conversazioni avute, di tutti i documenti ricevuti, di tutte le ispezioni effettuate da forze di polizia Italiane o da altre Autorità di vigilanza, nonché dei presupposti di tali conversazioni, comunicazioni e ispezioni e delle relative conseguenze;
- (b) dei procedimenti giudiziari in cui MHE Italy è coinvolta, qualora una delle altre parti coinvolte sia un ente pubblico o un dipendente di ente pubblico, nonché dello stato di tali procedimenti;
- (c) delle informazioni relative a indagini in corso da parte di polizia o di qualunque altro pubblico ufficiale, per reati rientranti nella disciplina del Decreto 231, nonché lo stato di tali indagini;
- (d) di qualsiasi richiesta di assistenza legale proveniente da dipendenti, in relazione a procedimenti derivanti da illeciti compresi tra i Reati-Presupposto, nonché lo stato di tali procedimenti;
- (e) delle relazioni redatte da dipendenti di MHE Italy in merito a violazioni del Modello o alla potenziale commissione di illeciti rientranti nei Reati-Presupposto;
- (f) delle informazioni relative ai procedimenti disciplinari e alle conseguenti azioni disciplinari o sanzioni applicate.

I membri del Consiglio d'Amministrazione ed i dirigenti di MHE Italy devono fornire all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni richieste dal Modello.

Tutte le comunicazioni all'Organismo di Vigilanza devono essere redatte in forma scritta e indirizzate, se inviate a mezzo posta, all'Organismo di Vigilanza presso McGraw-Hill Education (Italy) S.r.l., Via Ripamonti n. 89, Milano (Italia), o trasmesse a mezzo e-mail. all'indirizzo odvmheitaly@gmail.com

Tutte le informazioni e le comunicazioni effettuate secondo le disposizioni del Modello devono essere conservate dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio fisico o elettronico, come previsto dalla Legge 196/2003.

Le informazioni così archiviate devono essere accessibili unicamente dall'Organismo di Vigilanza, che ha l'obbligo, a pena di revoca, di mantenere il massimo riserbo sulle informazioni ricevute nello svolgimento della propria attività, rispettando comunque gli obblighi di comunicazione cui è tenuto nei confronti del Consiglio d'Amministrazione.

5 Il codice disciplinare

5.1. Principi Generali

Allo scopo di rafforzare ulteriormente il Modello, MHE Italy ha predisposto un sistema sanzionatorio per la violazione di ciascuna delle regole di condotta contenute nel Modello, nel COBE o nelle altre Policy Applicabili. Il presente paragrafo 5 non regola le fattispecie disciplinari non correlate alla violazione del Modello, del COBE o delle altre Policy Applicabili. Tali diverse fattispecie devono essere valutate separatamente, dai responsabili delle risorse umane, in conformità alle policy e procedure di riferimento.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello, dal COBE, e dalle altre Policy Applicabili

costituiscono obblighi separati che sono indipendenti sia dall'eventuale reato che dall'illecito civile che determinati comportamenti possano implicare.

Qualsiasi sanzione che verrà irrogata in applicazione del suddetto sistema disciplinare dovrà essere commisurata e proporzionata alla violazione commessa, in considerazione dei seguenti criteri:

- Intenzionalità, negligenza, imprudenza o imperizia, oltre alla prevedibilità dell'evento;
- Comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo, nei limiti consentiti dalla legge, alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;
- Mansioni del lavoratore;

come anche di:

- Posizione funzionale delle altre persone coinvolte nei fatti costituenti la fattispecie disciplinare;
- Altre particolari circostanze che accompagnano la fattispecie disciplinare.

5.2. I provvedimenti disciplinari per le infrazioni dei dipendenti

(i) Violazioni commesse da dipendenti con ruolo non dirigenziale basati sul territorio Italiano

La violazione delle regole di condotta contenute nel presente Modello, nel COBE o nelle altre Policy Applicabili da parte del personale non-dirigente basato sul territorio Italiano è considerata "illecito disciplinare". Gli illeciti disciplinari sono sanzionabili attraverso un sistema di misure disciplinari coerente con quelli previsti dai vigenti Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.

A seguito della comunicazione all'Organismo di Vigilanza della violazione dei precetti contenuti nel Modello, nel COBE, o nelle altre Policy Applicabili, verrà dato avvio a una procedura disciplinare d'accertamento.

Tale procedura sarà condotta dall'OdV, di concerto con l'Amministratore Delegato o, se nominato, con il responsabile delle risorse umane, in conformità a quanto previsto dal rilevante Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro ("CCNL") e dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Legge 300/1970). Accertata l'esistenza di un illecito disciplinare, MHE Italy irrogherà al dipendente la sanzione disciplinare più appropriata fra quelle di seguito elencate, tenendo conto del comportamento complessivo tenuto dal dipendente e dei criteri generali specificamente indicati nella precedente sezione 5 .1.

- Il provvedimento del RIMPROVERO VERBALE potrà essere irrogato in caso di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento contenute nel Modello, nel COBE, o nelle altre Policy Applicabili, ovvero in caso di adozione, nell'ambito dei profili di rischio individuati nei Protocolli, di un comportamento non conforme o non adeguato alle summenzionate prescrizioni, qualora tale comportamento costituisca una lieve inosservanza del Modello, del COBE, o delle altre Policy Applicabili.
- Il provvedimento del RIMPROVERO SCRITTO potrà essere irrogato in caso di *ripetuta* lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento contenute nel Modello, nel COBE o nelle altre Policy Applicabili, ovvero in caso di *ripetuta* adozione, nell'ambito dei profili di rischio individuati nei Protocolli, di un comportamento non conforme o non adeguato alle summenzionate prescrizioni, qualora tale comportamento si configuri come *ripetuta* lieve inosservanza del Modello, del COBE o delle altre Policy Applicabili, ovvero delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.
- Il provvedimento della SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DAL TRATTAMENTO ECONOMICO FINO A UN MASSIMO DI 10 GIORNI potrà essere irrogato in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento contenute nel Modello, nel COBE o

nelle altre Policy Applicabili ovvero in caso di adozione, nell'ambito dei profili di rischio individuati nei Protocolli, di un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni contenute nel Modello, nel COBE, o nelle altre Policy Applicabili, in misura tale da essere considerato di una certa gravità, ovvero in caso di recidiva in un qualsiasi illecito disciplinare precedentemente sanzionato con la MULTA.

- Il provvedimento del LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO potrà essere irrogato in caso di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nell'ambito dei profili di rischio individuati nei Protocolli, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni contenute nel Modello, nel COBE o nelle altre Policy Applicabili, nel caso in cui tale comportamento sia potenzialmente suscettibile di configurare un reato, ovvero in caso di recidiva in un qualsiasi illecito disciplinare precedentemente sanzionato con la sospensione.
- Il provvedimento del LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA potrà essere irrogato in caso di adozione, nell'espletamento delle attività ricomprese nell'ambito dei profili di rischio individuati nei Protocolli, di un comportamento consapevole o gravemente negligente, in contrasto con le prescrizioni contenute nel Modello, nel COBE o nelle altre Policy Applicabili, nel caso in cui tale comportamento sia suscettibile di configurare un reato, ovvero leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro in modo talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria.

Il suddetto provvedimento troverà specifica applicazione anche nel caso in cui le informazioni o la documentazione richieste dal Modello, dal COBE o dalle altre Policy Applicabili siano mancanti, incomplete o lacunose, nonché in caso di sottrazione, distruzione o alterazione della suddetta documentazione; o se l'accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dell'Organismo di Vigilanza o di altri soggetti preposti a controlli o decisioni è ostacolato o impedito.

Il sistema disciplinare è costantemente monitorato dall'Amministratore Delegato, ovvero dal responsabile delle risorse umane.

(ii) Violazioni commesse da personale dirigente basato sul territorio Italiano

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello, nel COBE o nelle altre Policy Applicabili da parte dei dirigenti basati in Italia, ovvero l'adozione, nell'ambito dei profili di rischio individuati nei Protocolli, di un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello, nel COBE o nelle altre Policy Applicabili, sarà soggetta alla misura disciplinare più idonea tra quelle previste dal presente sistema sanzionatorio, tra cui la risoluzione del rapporto di lavoro.

Con riferimento agli effetti della presente sezione 5.2 (ii), per "CCNL Dirigenti" si intendono i venti Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Dirigenti d'Azienda del Settore Industriale e Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Dirigenti d'Azienda del settore Commercio.

Le misure disciplinari irrogabili nei confronti del personale dirigente basato in Italia sono elencate nella precedente sezione 5.2 (i). Tali misure disciplinari sono conformi alle previsioni dell'articolo 40 (7) (Disposizioni generali) del CCNL Dirigenti vigente, e saranno adottate nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 300/1970, tenendo conto dei criteri generali elencati nella precedente sezione 5.1.

Costituiscono "illecito disciplinare", ai sensi del CCNL Dirigenti, la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole e delle procedure previste dal Modello, dal COBE o dalle altre Policy applicabili, così come la violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei dirigenti stessi, o, più in generale, l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non sono conformi a

condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed alle relative responsabilità.

5.3. I provvedimenti disciplinari per i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Nel caso in cui un membro del Consiglio di Amministrazione (di seguito "Consigliere") abbia violato le regole o le procedure contenute nel Modello, nel COBE o nelle altre Policy Applicabili, o abbia adottato, con riferimento alle attività ricomprese nell'ambito dei profili di rischio individuati nei Protocolli (di seguito "Attività Sensibili"), un comportamento non conforme o non adeguato agli standard stabiliti dal Modello, dal COBE o dalle altre Policy Applicabili, sarà applicato un provvedimento graduabile dal rimprovero scritto alla revoca dalla carica, in considerazione dell'intenzionalità e gravità del comportamento posto in essere (valutabile in relazione anche al livello di rischio cui MHE Italy sia risultata esposta) e delle particolari circostanze in cui il suddetto comportamento si sia manifestato.

A seguito della segnalazione all'Organismo di Vigilanza della summenzionata violazione sarà dato avvio a una procedura d'accertamento condotta dall'Organismo di Vigilanza, di concerto con l'Amministratore Delegato o, se coinvolto quest'ultimo, con il Consiglio d'Amministrazione. Accertata l'esistenza di un illecito disciplinare, MHE Italy irrognerà al Consigliere la sanzione più appropriata tra quelle di seguito elencate, tenendo conto dei criteri generali indicati nella sezione 5.1.

- Il provvedimento del RIMPROVERO SCRITTO potrà essere irrogato in caso di lieve inosservanza dei principi e delle regole di comportamento contenute nel Modello, nel COBE o nelle altre Policy Applicabili, ovvero in caso di adozione, nell'ambito delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato a tutte le suddette prescrizioni, qualora tale comportamento costituisca una lieve inosservanza del Modello, del COBE, o delle altre Policy Applicabili.
- Il provvedimento della MULTA, in misura non superiore all'ammontare previsto dal CCNL di riferimento, potrà essere irrogato in caso di violazione del Modello, del COBE o delle altre Policy Applicabili, ovvero in caso di violazione delle procedure e delle regole di comportamento indicate nei Protocolli, con riferimento alle Attività Sensibili, o ancora nel caso di adozione di un comportamento non conforme o non adeguato agli standard definiti dal Modello, dal COBE o dalle altre Policy Applicabili, qualora tale comportamento costituisca una inosservanza tale da poter essere considerata, ancorché non lieve, comunque non grave, a condizione che da tale comportamento non siano dipese conseguenze di alcun tipo in capo a MHE Italy.

Senza limitare la generalità di quanto precede, si precisa che il suddetto provvedimento troverà specifica applicazione anche nei casi di significativo ritardo nell'adozione di misure a seguito di segnalazioni e raccomandazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza o nella redazione della documentazione prevista dal Modello, dal COBE o dalle altre Policy Applicabili.

I casi più gravi di violazioni integranti un notevole inadempimento di prescrizioni, procedure o regole contenute nel Modello, nel COBE o nelle altre Policy Applicabili, anche se solo potenzialmente suscettibili di configurare un reato, un illecito civile o una condotta consapevolmente in contrasto con le suddette prescrizioni, possono dare luogo, in considerazione dell'intenzionalità e gravità del comportamento posto in essere, rispettivamente (i) alla REVOCA TOTALE O PARZIALE DELLE PROCURE e relative responsabilità o (ii) alla GIUSTA CAUSA DI REVOCA CON EFFETTO IMMEDIATO DEL MANDATO. In quest'ultima ipotesi, MHE Italy avrà diritto a essere risarcita per i danni eventualmente subiti a causa della condotta illecita posta in essere.

In conformità ai criteri indicati nella precedente sezione 5.1, tali provvedimenti dovranno essere valutati anche in relazione al livello di rischio cui MHE Italy sia risultata esposta e alle particolari circostanze in

cui il suddetto comportamento si sia verificato.

In caso di violazione di prescrizioni, procedure o regole contenute nel Modello, nel COBE o nelle altre Policy Applicabili da parte di un componente del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza invierà immediatamente una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione. Qualora si tratti di una violazione tale da integrare la giusta causa di revoca, il Consiglio di Amministrazione, su indicazione dell'Organismo di Vigilanza, proporrà all'Assemblea degli Azionisti l'adozione dei provvedimenti di competenza e, altrimenti, provvederà a completare gli adempimenti previsti dalla legge.

5.4 I provvedimenti disciplinari per i dipendenti basati all'estero

In caso di inosservanza, da parte di dirigenti e dipendenti basati in all'estero, delle prescrizioni contenute nel presente Modello, nel COBE o nelle altre Policy Applicabili, ovvero in caso di adozione di un comportamento non conforme o non adeguato agli standard definiti dal Modello, dal COBE o dalle altre Policy Applicabili, MHE Italy valuterà l'applicazione di un provvedimento disciplinare adeguato.

5.5. I provvedimenti in caso di violazioni compiute da fornitori, collaboratori, consulenti e partner commerciali

In caso di inosservanza, da parte di fornitori, consulenti, collaboratori e partner commerciali di MHE Italy (di seguito complessivamente indicati come "Parti Contrattuali") delle prescrizioni contenute nel Modello, nel COBE o nelle altre Policy Applicabili, l'Organismo di Vigilanza invierà una sintetica relazione scritta al soggetto responsabile della funzione cui si riferisce l'obbligazione contrattuale con la Parte Contrattuale, nonché all'Amministratore Delegato.

Le suddette infrazioni saranno prese in carico dall'Amministratore Delegato e potranno comportare l'applicazione delle penali contrattuali o, a seconda della gravità della violazione, l'automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 e.e.), fatto salvo il risarcimento del danno.

6. Comunicazione e diffusione del Modello

È obiettivo fondamentale per MHE Italy assicurare a tutti i soggetti destinatari del Modello una piena e completa conoscenza delle regole in esso previste, nonché del comportamento richiesto per il rispetto del Modello medesimo. I dipendenti, i dirigenti, i membri del Consiglio d'Amministrazione e i consulenti esterni di MHE Italy devono avere piena conoscenza sia degli scopi etici del Modello, sia degli strumenti predisposti per il loro raggiungimento.

E' pertanto fondamentale che il Modello sia compreso e rispettato da ogni soggetto sia che presti attualmente attività lavorativa per MHE Italy, sia per quanti verranno in futuro assunti, la cui attività comporti un contatto con le aree a rischio. Una descrizione generale del programma di formazione è contenuta nell'**Allegato 4**.

7. Attuazione, aggiornamento e continua applicazione del Modello

7.1. Attuazione del Modello

Il Consiglio d'Amministrazione e l'Amministratore Delegato (o il Direttore generale se a ciò delegato) sono responsabili dell'attuazione del Modello, attraverso l'esame e l'approvazione delle azioni proposte dall'Organismo di Vigilanza.

7.2. Aggiornamento e continua applicazione del Modello

L'Organismo di vigilanza riesamina periodicamente il Modello e, in ogni caso, ogni qual volta vi siano interventi legislativi in conformità al D.Lgs. n. 231/2001.

Qualsiasi modifica apportata deve essere approvata dal Consiglio d'Amministrazione e dall'Amministratore Delegato. Le modifiche apportate al Modello devono essere finalizzate a:

- (a) recepire le variazioni nelle procedure operative di MHE Italy,
- (b) adattare il Modello alle prassi esistenti in MHE Italy;
- (c) assicurare il rispetto del Decreto 231 prendendo in considerazione le sue future modifiche, le evoluzioni interpretative e, in genere, le *best practices*.

ALLEGATO 1

IL PRESENTE **ALLEGATO 1** È INCLUSO E COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO PREDISPOSTO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231.

I TERMINI QUI INDICATI CON PRIVI DI ESPlicita DEFINIZIONE SONO ADOTTATI CON IL MEDESIMO SIGNIFICATO UTILIZZATO NEL MODELLO.

Il Decreto 231 e le fonti del Modello

Il Decreto 231 ha introdotto in Italia un nuovo regime penale-amministrativo di responsabilità per le società e le associazioni.

La responsabilità amministrativa di tali enti si verifica allorché si realizzino da parte di persone a essi collegate i Reati-Presupposto, ossia i reati e gli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto 231, e i predetti enti ne ottengano un beneficio.

Ai sensi del Decreto 231, il Reato-Presupposto è commesso da: (a) un soggetto che abbia funzioni di direzione, amministrazione o rappresentanza - anche se esercitate "di fatto" - rispetto all'ente o ad una sua autonoma divisione (un "soggetto apicale" dell'ente), o (b) un soggetto sottoposto alla direzione o controllo di un soggetto apicale.

La normativa stabilisce per l'ente un regime di responsabilità autonomo rispetto alla responsabilità del singolo agente, autore del Reato-Presupposto. Tale responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui l'autore dell'illecito non sia stato identificato, non sia imputabile o la sua condotta sia estinta per causa diversa dall'indulto.

La responsabilità ai sensi del Decreto 231 può determinare l'applicazione della sanzione pecuniaria, la confisca del prezzo o del profitto del reato, la pubblicazione della sentenza di condanna, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni e delle licenze necessarie all'attività di impresa, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il Decreto 231, tuttavia, esclude la responsabilità dell'ente nel caso in cui (a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente applicato, prima della commissione del Reato-Presupposto, un "modello di organizzazione, gestione e controllo" idoneo a prevenire i reati della stessa specie di quello commesso, (b) il Consiglio d'Amministrazione abbia creato all'interno dell'ente un organismo indipendente (l'Organismo di Vigilanza), dotato del potere di vigilare autonomamente sul Modello, (c) la condotta illecita sia stata attuata eludendo fraudolentemente il Modello, e (d) l'Organismo di Vigilanza abbia adempiuto correttamente ai propri doveri di vigilanza.

Con la predisposizione del presente Modello, MHE Italy ottempera alle previsioni di cui al Decreto 231 e tiene conto delle linee guida predisposte dalle principali associazioni di categoria, nonché dei numerosi precedenti giudiziari relativi alla suddetta normativa. Anche prima dell'adozione del Modello, i dipendenti di MHE Italy sono stati informati in merito all'importanza attribuita al rispetto del Decreto 231.

I reati rilevanti per la responsabilità dell'ente

Come precedentemente specificato, la responsabilità prevista dal Decreto 231 ha come presupposto la realizzazione di una condotta illecita, ossia dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto 231 e in altre normative ad esso collegate. I principali tra questi sono:

- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche
- Concussione e corruzione (inclusa la corruzione tra privati e induzione indebita a dare o promettere utilità)
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo
- Reati di criminalità organizzata
- Turbata libertà dell'industria e del commercio
- Reati societari, tra cui: false comunicazioni sociali, aggio, ostacolo all'attività delle Autorità di Vigilanza
- Reati di terrorismo o eversione dell'ordine democratico
- Reati contro la libertà individuale
- Reati e illeciti amministrativi di *Market Abuse*
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene pubblica
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Ostacolo alla giustizia
- Reati transnazionali
- Violazioni del diritto d'autore
- dichiarazione mendace resa all'autorità giudiziaria (art. 377-bis del codice penale);
- reati ambientali;
- impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno in Italia è irregolare

Si rinvia all'**Appendice** di cui al presente **Allegato 1** per un maggiore dettaglio su alcuni di tali reati e illeciti amministrati vi.

APPENDICE ALL'ALLEGATO 1

LA PRESENTE APPENDICE È INCLUSA E COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELL'ALLEGATO 1 DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 (MODELLO).

QUESTO DOCUMENTO È STATO PREDISPOSTO DA CONSULENTI ESTERNI A MHE. ALCUNE MODIFICHE SI SONO RESE NECESSARIE PER ADATTARE I SUOI CONTENUTI AL MODELLO. I TERMINI DI SEGUITO ADOPERATI, PRIVI DI SPECIFICA DEFINIZIONE, SI INTENDONO UTILIZZATI CON LO STESSO SIGNIFICATO INDICATO NEL MODELLO, SALVA DIVERSA INDICAZIONE.

DESCRIZIONE DEI REATI-PRESUPPOSTO MAGGIORMENTE RILEVANTI (REATI E ILLECITI AMMINISTRATIVI RICHIAMATI DAL DECRETO 231 E DA ALTRE NORMATIVE A ESSO COLLEGATE)

La presente Appendice contiene una breve descrizione di alcuni Reati-Presupposto il cui compimento, se realizzato da parte di un dipendente o un dirigente (indipendentemente dal fatto che tali soggetti siano sottoposti o meno alla supervisione e al controllo di altri), comporta la responsabilità dell'ente ' per il medesimo illecito, secondo quanto previsto dal Decreto 231.

Non sono qui richiamati tutti i Reati-Presupposto elencati in tale normativa, in ragione del modesto livello di rischio per MHE Italy rispetto ad alcuni illeciti.

I riferimenti normativi qui inclusi rimandano al Codice Penale Italyno, se non indicato diversamente.

SOMMARIO

A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- 1. Indebita percezione di erogazioni pubbliche;**
- 2. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico per il conseguimento di erogazioni Pubbliche**
- 3. Truffa**
- 4. Frode informatica**
- 5. Concussione**
- 6. Corruzione**

B) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

- 1. Contraffazione e falso con riguardo ai documenti informatici**
- 2. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**
- 3. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici**
- 4. Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico**
- 5. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**
- 6. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**
- 7. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**
- 8. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da
a. altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità**
- 9. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici**
- 10. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**

11. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

C) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

1. Associazione per delinquere
2. Associazione di tipo mafioso
3. Scambio elettorale politico-mafioso
4. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
5. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
6. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi o di esplosivi

D) FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO

1. Contraffazione
2. Alterazione
3. Immissione
4. Immissione in buona fede
5. Contraffazione di valori bollati
6. Contraffazione di carte filigranate
7. Manifattura o possesso di carte filigranate o strumenti di contraffazione
8. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
9. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

E) TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

1. Turbata libertà dell'industria o del commercio
2. Frode nell'esercizio del commercio
3. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
4. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
5. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
6. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari
7. Illecita concorrenza con minaccia o violenza
8. Frodi contro le industrie nazionali

F) REATI SOCIETARI

1. False comunicazioni sociali
2. Falso in Prospetto
3. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione
4. Impedito controllo
5. Indebita restituzione dei conferimenti
6. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
7. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.
8. Operazioni in pregiudizio dei creditori
9. Formazione fittizia del capitale
10. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
11. Illecita influenza sull'assemblea

- 12. Aggiotaggio
- 13. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
- 14. Omessa comunicazione del conflitto di interessi

G) REATI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

H) REATI E ILLECITI AMMINISTRATIVI DI MARKET ABUSE

I) REATI TRANSNAZIONALI

J) REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

K) REATI DI RICETTAZIONI, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

L) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

M) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO D'AUTORE

A) REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Malversazione a danno dello Stato

Il reato di malversazione a danno dello Stato consiste nell'impiego di finanziamenti erogati dallo Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee per la realizzazione di opere ed attività di pubblico interesse, per finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati.

L'ipotesi criminosa si caratterizza pertanto per l'ottenimento di finanziamenti pubblici in modo lecito e per il successivo utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle sottese all'erogazione.

Art. 316-bis "Malversazione a danno dello Stato"

"Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

Con l'espressione "contributi, sovvenzioni o finanziamenti", il legislatore ha voluto intendere ogni forma di intervento economico, ivi compresi i mutui agevolati mentre con il riferimento ad opere o attività di pubblico interesse sembra che il legislatore si sia voluto riferire non tanto alla natura dell'opera o dell'attività in sé e per sé considerata quanto piuttosto allo scopo perseguito dall'ente erogante.

2. Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Il reato si realizza nelle ipotesi in cui la truffa riguardi contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, che siano concesse o erogate dallo Stato, da enti pubblici o dalle Comunità europee.

A differenza del reato di "malversazione", che contempla l'uso inappropriato di fondi ottenuti legalmente, l'indebita percezione di fondi pubblici fa riferimento all'ottenimento illegale di fondi pubblici.

Art. 640-bis "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"

"La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. "

Art. 316 "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato"

"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito."

3. Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico

Il reato si realizza quando con artifici e raggiri si procuri un ingiusto profitto inducendo altri in errore e procurando danno allo Stato o ad altro ente pubblico

Art. 640 "Truffa"

"Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51,00 a Euro 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309,00 a Euro 1.549,00:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'Autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante. "

4. Frode informatica

Ai fini del Decreto 231, il reato di frode informatica risulta rilevante allorquando l'alterazione del sistema informatico o telematico, o dei dati in questi contenuti, sia realizzata in danno dello Stato Italiano, di altro ente pubblico o della Comunità Europea.

Per "sistema informatico" si intende la componente hardware del sistema (l'apparecchiatura che costituisce l'unità operativa centrale) e a quella software (i programmi che permettono al computer di svolgere operazioni), così come agli altri elementi che accrescono l'operatività e le funzioni del sistema informatico (stampanti, video, scanner, tastiere), che permettono l'elaborazione automatica dei dati e la gestione automatica delle informazioni. "Sistema telematico" indica l'insieme di apparecchiature collegate fra loro che utilizzano principi e tecnologie correlati al sistema informatico e alle telecomunicazioni e che permette all'utente di accedere alle banche dati presenti nel sistema informatico (ad esempio, un computer collegato alla rete telefonica attraverso un modem che costituisce appunto un sistema telematico).

Art. 640-ter "Frode informatica"

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante. "

5. Concussione

Si realizza il reato di concussione quando un pubblico ufficiale utilizza illegittimamente i propri poteri per costringere o indurre un terzo a beneficiare lo stesso pubblico ufficiale con vantaggi economici o personali.

Tale utilizzo illegittimo di poteri si verifica quando un ufficiale esercita i propri poteri al di fuori dei limiti consentiti, dei regolamenti o delle note di servizio o senza le forme prescritte, o quando il citato esercizio di potere, seppur rientrando nelle competenze del pubblico ufficiale in questione, sia utilizzato per raggiungere un fine illecito.

Art. 317 "Concussione"

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo,

denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni."

6. Corruzione

Il reato di corruzione consiste in un accordo tra un pubblico ufficiale e un soggetto privato, in virtù del quale il primo accetta un pagamento non dovuto dal secondo per compiere un atto contrario ai suoi doveri (corruzione propria) o conforme a questi (corruzione impropria).

Il reato di corruzione si realizza quando le parti, che si trovano in una posizione di sostanziale parità, si accordano per porre in essere l'atto corruttivo (diversamente dalla concussione in cui l'ufficiale, abusando della sua superiorità, induce in stato di soggezione il privato e lo coarta nella sua volontà).

Per questa ragione e come di seguito specificato, il soggetto corrotto e il corruttore risultano parimenti responsabili per il reato (a differenza dalla concussione, per la quale è punito solo il pubblico ufficiale o il rappresentante di pubblico servizio). Diverse sono previsioni normative di cui al codice penale afferenti al reato di corruzione e rilevanti ai fini del Decreto 231.

Art. 318 "Corruzione per un atto d'ufficio"

"Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno. "

Art. 319 "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"

"Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni. "

Ai sensi dell'art. 319-bis (circostanze aggravanti) la pena è aumentata se la condotta illecita concerne il conferimento di fondi pubblici, stipendi o pensioni o un contratto che impegna la Pubblica Amministrazione ad opera di un pubblico ufficiale.

Secondo quanto previsto dall'art. 320 (corruzione di persona incarica di pubblico servizio), la previsione dell'art. 318 si applica anche al soggetto che svolge un pubblico servizio qualora ricopra la funzione di dipendente pubblico; la previsione dell'art. 319, in quanto compatibile con l'art. 320, si applica anche agli incaricati di pubblico servizio. In entrambi i casi la pena è ridotta in misura non superiore ad un terzo.

Art. 319-ter "Corruzione in atti giudiziari"

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni."

Ai sensi dell'art. 321, intitolato "Pene per il corruttore", le pene indicate agli articoli precedenti nelle ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 si applicano a chiunque dia o prometta al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altro beneficio.

Art. 322 - "Istigazione alla corruzione"

"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla

pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319."

Ai fini dell'applicazione delle norme citate ed ai sensi dell'art. 322-bis, intitolato "Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri", si intendono per pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio i seguenti soggetti:

i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

i funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;

coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

B) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

In data 4 aprile 2008 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 18 marzo 2008 n. 48, recante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica - firmata a Budapest il 23 novembre 2001 (di seguito "Convenzione") - e le norme di adeguamento dell'ordinamento interno. La legge 18 marzo 2008 n. 48, all'art. 7 ha introdotto nel Decreto 231 l'art. 24-bis che espressamente prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i Delitti informatici e il trattamento illecito dei dati.

Segnatamente, l'articolo 24-bis stabilisce:

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica al! 'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica al! 'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dal!' articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica ali' ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dal!' articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dal!' articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dal!' articolo 9, comma 2, lettere e), d) ed e)."

1. Contraffazione e falso con riguardo ai documenti informatici

Art. 491-bis "Contraffazione e falso con riguardo ai documenti informatici"

"Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. "

2. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Art. 615-ter "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico"

"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".

3. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Art. 615-quater "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici"

"Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, e' punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del 4 comma dell'art .. 617-quater."

4. Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico

Art. 615-quinquies "Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico"

"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329."

5. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Art. 617-quater "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche"

"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato".

6. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Art. 617-quinquies "Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche"

"Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal 4 comma dell'art. 617-quater."

7. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Art. 635-bis "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici"

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio."

8. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Art. 635-ter "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità"

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. "

9. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Art. 635-quater "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici"

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. "

10. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Art. 635-quinquies "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità"

"Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

11. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Art. 640-quinquies "Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica"

"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino tre anni e con la multa da 51a1.032 euro."

C) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

1. Associazione per delinquere

Art. 416 "Associazione per delinquere"

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'art. 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al Decreto Legislativo 25 Luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma."

2. Associazione di tipo mafioso

Art. 416-bis "Associazione di tipo mafioso"

"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso."

3. Scambio elettorale politico-mafioso

Art. 416-ter "Scambio elettorale politico-mafioso"

"La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro. "

4. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

Art. 630 "Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione"

"Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più

circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo. "

5. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Art. 74 DPR 309/90 "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope".

"I. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo. "

6. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi o di esplosivi

Art. 407 comma. 2, lett. a), numero 5)

"Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110".

[Omissis]

D) FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO

1. Contraffazione

Il reato si realizza quando l'agente crea ex novo banconote o altri tipi di valuta falsi.

Art. 453 "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate"

"È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi*

l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. "

Art. 454 "Alterazione di monete"

"Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei nn. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. "

2. Alterazione

Il reato di alterazione si compie quando della moneta autentica è alterata in modo tale da apparire di valore maggiore o minore. Sia nel caso di contraffazione che di alterazione, il legislatore mira a punire la parte che in concreto altera o, sola o per mezzo di un intermediario, introduce o diffonde sul mercato la moneta contraffatta o alterata, o si procura moneta contraffatta da un contraffattore, da un alteratore o da un intermediario.

3. Immissione

Il reato di immissione consiste nell'introduzione nel mercato di denaro contraffatto o alterato.

Art. 455 "Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate"

"Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà. "

Le circostanze indicate all'art. 455 si fondano sulla consapevolezza dell'agente della non autenticità del denaro, nel momento in cui ha realizzato la condotta. Al contrario, nell'ipotesi dell'art. 457 risulta essenziale l'iniziale buona fede dell'agente.

Art. 457 "Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede"

"Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032."

Ai sensi dell'art. 458 ("Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete"), le carte di pubblico credito sono parificate alle monete; per "carte di pubblico credito" si intendono - oltre quelle che hanno corso legale come moneta - le carte o le cedole al portatore emessi dai governi, nonché le altre che hanno corso legale e che sono emesse da istituti autorizzati.

L'art. 459 ("Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati") prevede che quanto indicato nelle disposizioni di cui agli artt. 453, 455 e 457 si applichi anche alle ipotesi di falsificazione o alterazione di valori di bollo, e di introduzione nel territorio dello Stato, di acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori bollati falsi; in questo caso, le pene sono ridotte di un terzo. L'immissione nel mercato di valori di bollo contraffatti o alterati è disciplinata dall'art. 464.

Art. 464 "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati"

"Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457, ridotta di un

terzo."

Il legislatore punisce anche il possesso degli strumenti necessari alla commissione delle predette condotte illecite, prevedendo due distinti reati, di cui uno riguardante la falsificazione di carte filigranate e l'altro la manifattura o il possesso di filigrane o, in generale, di strumenti utilizzabili per contraffare monete o beni equivalenti.

Art. 460 "Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo"

"Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032."

Art. 461 "Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata"

"Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione "

Art. 473 "Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni"

"Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale"

Art. 474 "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi"

"Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3. 500 a euro 35. 000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20. 000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. "

E) TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

1. Turbata libertà dell'industria o del commercio

Art. 513 "Turbata libertà dell'industria o del commercio"

"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032."

2. Frode nell'esercizio del commercio

Art. 515 "Frode nell'esercizio del commercio"

"Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103. "

3. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Art. 516 "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine"

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032. "

4. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Art. 517 "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci"

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro. "

5. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Art. 517-ter "Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale"

"Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. "

6. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Art. 517-quater "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari"

"Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 4-bis, 47 4-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

"

7. Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Art. 513-bis "Illecita concorrenza con minaccia o violenza"

"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici. "

8. Frodi contro le industrie nazionali

Art. 514 "Frodi contro le industrie nazionali"

"Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474."

F) REATI SOCIETARI

1. False comunicazioni sociali

L'articolo 2621 cod. civ. si riferisce alla condotta di direttori generali, dirigenti, sindaci e liquidatori che, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongono nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali richieste dalla legge rivolte ai soci o al pubblico, informazioni non rispondenti al vero anche se oggetto di valutazioni, ovvero forniscono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui essa appartiene, alterandole in modo da indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. La punibilità si estende anche all'ipotesi in cui l'informazione riguardi beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621 cod. civ. "False comunicazioni sociali"

"Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con

l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote" e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa"

L'art. 2622 cod. civ. riguarda la condotta di dirigenti, direttori generali, sindaci e liquidatori che, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongono nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico, fatti che non corrispondono al vero ancorché oggetto di valutazione, o che, omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui essa appartiene, alterando tali informazioni in maniera tale da indurre in errore i destinatari in relazione alla suddetta situazione, causano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.

Art. 2622 cod.civ. "False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori" *"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è precedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa. "

2. Falso in prospetto

Art. 173-bis T.U.B. "Falso in prospetto"

"Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni".

3. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

Il reato consiste nella condotta di un revisore indipendente che certifica come veritiere relazioni o altre comunicazioni che contengono false dichiarazioni o omettono informazioni relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'ente soggetto a controllo. L'autore del reato deve essere consapevole della falsità delle informazioni o dell'omissione di queste, deve agire per procurare a sé o altri un profitto, e la sua condotta deve avere l'effetto di indurre in errore i destinatari delle informazioni. L'art. 2624 c.c. distingue tra ipotesi in cui non si sia prodotto un danno patrimoniale in capo ai destinatari, da quella in cui tale danno si sia verificato. In quest'ultima ipotesi la pena è aumentata.

Art. 2624 cod. civ.-"Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione"

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

4. Impedito controllo

Il reato di impedito controllo si realizza quando, occultando documenti o con altri artifici idonei, un amministratore impedisce o comunque ostacola lo svolgimento di attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.

La società è responsabile per impedito controllo solo se l'impedimento o l'ostacolo contrari all'art. 2625 cod. civ. abbiano causato danno ai soci come previsto all'art. 2625, comma 2, cod. civ. secondo quanto

previsto dalla Decreto n. 231.

Art. 2625 cod. civ. "Impedito controllo"

"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati Italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

5. Indebita restituzione dei conferimenti

Questo reato deriva dalla volontà del legislatore di proteggere l'integrità del patrimonio di una società in modo da tutelare i diritti dei creditori e dei terzi. Riguarda l'indebita restituzione dei conferimenti ai soci o la loro liberazione dall'obbligo di eseguire conferimenti, ad eccezione delle ipotesi in cui sia permessa una riduzione legittima del capitale sociale.

L'applicazione di questo articolo ai soli amministratori esclude la perseguibilità dei soci beneficiari della restituzione o liberati dall'obbligo del conferimento ex art. 2626 c.c.

Art. 2626 cod. civ. "Indebita restituzione dei conferimenti"

"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. "

6. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Questo reato si realizza in due casi. Nella prima ipotesi, qualora siano distribuiti utili o acconti sugli utili ai soci malgrado la società non abbia conseguito tali utili, o questi debbano per legge essere destinati a riserve sociali.

La seconda ipotesi riguarda la distribuzione delle riserve sociali (anche se derivanti da utili) che devono per legge essere trattenute dalla società.

In entrambi i casi, il reato non è perfetto fino alla data dell'approvazione del bilancio. Nel caso di restituzione degli utili o di ricostituzione delle riserve prima della data di approvazione del bilancio annuale, infatti, non si ritiene sussistano gli elementi costitutivi del reato.

Art. 2627 cod. civ. "Illegale ripartizione degli utili e delle riserve"

"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato."

7. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Il reato di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante si realizza, ad esclusione delle ipotesi espressamente previste, nel caso in cui l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o partecipazioni di un ente o di una sua controllata causino una lesione all'integrità del capitale o delle riserve non distribuibili, in contrasto con la legge. Il reato non si perfeziona fino al termine previsto per

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di MHE Italy, S.r.l.

l'approvazione del bilancio. Quindi, se il capitale e le riserve sono ricostituite prima di tale data, il reato non sussiste.

Il ri-acquisto di azioni di una società è disciplinato dall'art. 2628 cod. civ. e dalle altre leggi applicabili, in particolare quelle relative all'insider trading. Tali disposizioni disciplinano anche il tempo e i limiti di tale riacquisto.

Art. 2628 cod. civ. "Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante": *Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto".

8. Operazioni in pregiudizio dei creditori

Il reato in oggetto si realizza qualora una riduzione del capitale sociale, fusione o scissione avvenga in circostanze in cui i diritti dei creditore sono violati secondo le norme poste a loro protezione. Il reato è estinto se i creditori danneggiati ottengono il risarcimento del danno prima del giudizio.

Art. 2629 cod. civ. "Operazioni in pregiudizio dei creditori"

"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. "

9. Formazione fittizia del capitale

Il reato di formazione fittizia del capitale si realizza qualora gli amministratori e i soci conferenti formano od aumentano il capitale attribuendo azioni o altri strumenti partecipativi ad un prezzo inferiore al loro valore nominale, sottoscrivono reciprocamente o scambiano azioni o altri strumenti partecipativi, sopravvalutando in misura rilevante i conferimenti consistenti in beni in natura o crediti o sopravvalutando in misura rilevante il valore netto della società.

Art. 2632 cod.civ. "Formazione fittizia del capitale"

"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

10. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Il reato di "indebita ripartizione dei beni sociale da parte dei liquidatori" si realizza nei casi in cui, in seguito ad insolvenza della società, uno dei liquidatori procede alla ripartizione dei beni sociali fra i soci senza aver precedentemente soddisfatto i diritti dei creditori sociali, o senza aver provveduto ai necessari accantonamenti a favore di tali creditori. Tuttavia il reato sussiste solo se i creditori sono danneggiati da tale condotta. Se i creditori danneggiati vengono risarciti prima del giudizio, il reato non sussiste.

Art. 2633 cod. civ. "Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori"

*"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato"*

11. Illecita influenza sull'assemblea

Il reato di "illecita influenza sull'assemblea" si configura quando un soggetto agisce in modo fraudolento o tale da indurre in errore per ottenere un ingiusto profitto grazie a tale condotta, avente l'effetto di determinare la maggioranza in assemblea.

Art. 2636 cod. civ. "Illecita influenza sull'assemblea"

"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni."

12. Aggiotaggio

L'art 2637 c.c. punisce le condotte che causano una modifica sostanziale nel prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato+' o di minare la fiducia del pubblico nella stabilità finanziaria di banche o gruppi bancari. Questo articolo si riferisce, in sostanza, alle pratiche di "market abuse" relative a società non quotate.

Le condotte che possono determinare la fattispecie sono l'illecita diffusione (comunicazione di fatti concretamente fuorvianti), o lo svolgimento di azioni simulate, nonché la predisposizione di vari artifici, concretamente idonei a raggiungere lo scopo vietato dalla legge " ."

Art. 2637 cod. civ. "Aggiotaggio"

"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni", "

13. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza

Il reato si realizza nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza espongano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale prima ipotesi, il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza. La seconda ipotesi si realizza invece indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro condotta, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

Art. 2638 cod. civ. "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza" *"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni*

alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati Italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58¹⁶."

14. Omessa comunicazione del conflitto di interessi

L'art 2629-bis cod. civ. prevede che l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con azioni quotate in Italy od in altro paese della Comunità Europea, o diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. 58/1998 (TUF), o di un soggetto sottoposto alla disciplina della Legge 385/1993, del D.lgs. 58/1998, della Legge 576/1982, o della Legge 124/1993, che violi qualsiasi disposizione dell'art. 2391, co. 1, cod. civ. sia punito con la reclusione da uno a tre anni debba, se la società od un terzo ne ha ricevuto danno.

Art. 2629-bis cod. civ. "Omessa comunicazione del conflitto d'interessi"

"L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati Italiano o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. "

"L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati Italiano o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. "

Secondo le previsioni contenute nell'art. 39, par. 5, della Legge 262/2005, le sanzioni per i reati elencati all'art. 25-ter della Legge 231 sono raddoppiate, come riportato di seguito ".

G) REATI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

I reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sono stati introdotti dall'art. 3 della Legge 7 /2003. Tali reati sono richiamati dall'art. 25-quater del Decreto 231 ove, al terzo comma, si sancisce che se un ente od una sua unità organizzativa sia stata in passato utilizzata principalmente od esclusivamente per permettere o facilitare reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, ai sensi del codice penale Italiano e in altre leggi, a tale ente od unità organizzativa debba essere impedito in via permanente

lo svolgimento di tale attività, secondo l'art. 16, comma 3 della Legge 7 /2003.

L'articolo 3 della Legge 7/2003-" reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" espressamente prevede che:

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a. *se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;*
- b. *se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999

Sulla base dei contenuti dell'art 25 quater del Decreto 231, assumo una particolare rilevanza i reati di cui all'art. 270-bis codice penale (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico), che testualmente prevede:

L'articolo 270 del codice penale "Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico" espressamente prevede che:

"Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un 'istituzione e un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego".

Sono altresì puniti e determinano la responsabilità dell'ente quanti forniscono il supporto logistico o la fornitura di rifugio, cibo, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a coloro che realizzano le condotte di cui all'art. che precede.

Secondo l'art. 25-quater del Decreto 231 la responsabilità può sorgere anche per i reati indicati dalla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo.

L'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, dispone:

1. Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

(a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero

(b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire un popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

2. (omissis)
3. *Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b).*
4. *Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo.*
5. (omissis)

H) REATI E ILLECITI AMMINISTRATIVI DI MARKET ABUSE

A sensi dell'art. 181 del Testo unico della Finanza (D.lgs. 58/1998) per "informazione privilegiata" deve intendersi *"un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari."*

L'informazione si considera di carattere preciso *"se si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà"* ed *"è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze"* o di evento sui prezzi degli strumenti finanziari.

L'*"informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari"* è un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Le informazioni privilegiate costituiscono il presupposto dei reati di "abuso di informazioni privilegiate" e di "manipolazione del mercato" regolati dagli artt. 184 e 185 della Legge 58/1998. Gli artt. 184 e 185 sanzionano condotte che hanno la capacità di alterare il corretto funzionamento del mercato (in particolare agendo sul prezzo di strumenti finanziari).

Art. 184 TUF - "Abuso di informazioni privilegiate"

"È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni"¹⁸ chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) *acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
- b) *comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;*
- c) *raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a)".*

Art. 185 TUF - "Manipolazione del mercato".

"Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizii concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni"¹⁹ e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante inoffensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo".

L'illecito amministrativo di seguito citato attribuisce la medesima responsabilità all'ente secondo le previsioni dell'art. 187-quinquies TUF; le sanzioni per la violazione delle previsioni sono comminate dalla Consob (art. 187-septies TUF).

Le sanzioni pecuniarie sono state quintuplicate dall'art. 39 della Legge 262/2005.

L'Art. 187-bis TUF prevede la responsabilità del soggetto che, in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, o il soggetto che possiede informazioni privilegiate ottenute in qualsiasi modo ed è consapevole, o potrebbe esserlo secondo normale diligenza, del carattere privilegiato delle stesse, e utilizza le informazioni in suo possesso per acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari; o che comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro; o che raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate sopra. Sanzioni penali si applicano quando il fatto costituisce reato.

Tale illecito amministrativo è punito con una sanzione pecuniaria da E 20.000 a E. 3.000.000, che può essere aumentata fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito.

L'art. 187-ter TUF introduce la responsabilità a carico del soggetto che utilizzi sistemi di informazione, incluso Internet o altri strumenti, per diffondere informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari; o che pone in essere operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari o che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale, o che, in qualunque modo, usi artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente; o che si avvalga di altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari. Tale illecito amministrativo è punito con una sanzione pecuniaria da 20000 € a 5000000 €, che può essere aumentata del triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto.²⁰

I) REA TI TRANSNAZIONALI

Le finalità del Decreto 231 sono state ampliate dalla Legge 146/2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale", che ha previsto un gruppo di nuove aree di applicabilità del Decreto 231, inclusa la formazione di associazioni criminali, il contrabbando di tabacchi o il traffico illegale di sostanze narcotiche o psicotrope, il traffico di esseri umani e i reati collegati all'intralcio alla giustizia.

La Legge 146/2006 prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie (da 200 a 800 quote, il cui ammontare può oscillare da un minimo di €258.23 ad un massimo di 1549.37€) e la sospensione dallo svolgimento dell'attività, che nei casi più gravi può essere permanente.

L'art 3 della Legge 146/2006 "definizione di reato transnazionale" prevede:

"Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale

organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

L'art. 10 della Legge 146/2006 "Responsabilità amministrativa degli enti" prevede:

1. *"In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.*
2. *Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
3. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.*
4. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*
5. *[omissis]*
6. *[omissis]*
7. *Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.*
8. *Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.*
9. *Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.*
10. *Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

Art. 416 cod. pen. -r Associazione per delinquere"

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se lo scopo dell'associazione è commettere uno dei reati indicati agli artt. 600, 601 e 602 la pena è della reclusione da cinque a quindici anni nei casi descritti al comma 1, e da quattro a nove anni nei casi indicati al comma 2".

Art. 416-bis cod. pen. -"Associazione di tipo mafioso"

"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di

intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".

J) REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

L'articolo 25-septies del Decreto 231 introduce la responsabilità amministrativa a carico dell'ente in caso di omicidio colposo od infortunio grave o gravissimo occorso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) stabilisce:

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi

Articolo 589 cod.pen. "Omicidio colposo" stabilisce che:

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse

aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici".

Articolo 590 cod.pen. "Lesioni personali colpose" stabilisce che:

[omissis]

[omissis]

In caso di lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni ..

[omissis]

[omissis]

K) REATI DI RICETTAZIONI, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

L'articolo 25-octies prevede la responsabilità Amministrativa degli Enti per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

In particolare, l'articolo 25-octies prevede che, in accordo con quanto previsto dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del Codice Penale, un Ente può essere soggetto ad una sanzione tra le 200 e le 800 unità. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive, per una durata non superiore a due anni.

Art. 648-bis .-"Riciclaggio"

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Art. 648-ter. "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita".

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

L) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Art. 377-bis "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di danaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da

due a sei anni. "

M) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO D'AUTORE

La Legge n.99 del 23 Luglio 2009 ha introdotto all'interno del Decreto 231 i delitti in materia di violazione del diritto d'autore. In particolare una società può essere ritenuta amministrativamente responsabile per la commissione dei reati richiamati dagli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies, 171-octies della Legge n. 633 del 22 aprile 1941.

Art. 171 L. 633/41

[Dell'art. 171 L. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione]

*"Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:(...)
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. (...). La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore."*

Art. 171-bis L. 633/41

"1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. "

Art. 171-ter L. 633/41

"1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o

- riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società Italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- j) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:
- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. "

Art. 171-septies L. 633/41

"I. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo

171-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 171-bis, comma 2, della presente legge. "

Art. 171-octies L. 633/41

"1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti Italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15. 493 se il fatto è di rilevante gravità. "

ALLEGATO 2

IL PRESENTE **ALLEGATO 2** È INCLUSO E COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

I TERMINI QUI INDICATI E PRIVI DI ESPLICITA DEFINIZIONE SONO ADOTTATI CON IL MEDESIMO SIGNIFICATO UTILIZZATO NEL MODELLO.

SINTESI DELL'ORGANIZZAZIONE DI MHE ITALY, AREE DI RISCHIO, PROTOCOLLI

Sintesi dell'Organizzazione. Le attività commerciali Italiane di MHE Italy includono l'editoria. MHE si focalizza principalmente sulla pubblicazione e sulla promozione di manuali e soluzioni digitali per il mercato universitario (*higher education markets*). Il Direttore Generale è responsabile per queste attività, a lui riportano il Publisher (responsabile editoriale, dei contenuti web e della produzione), il Sales Manager (responsabile delle vendite e della promozione) e l'Enterprise Solutions Manager, responsabile della promozione e vendita delle soluzioni digitali a livello B2B.

Come indicato nel Modello, la struttura organizzativa di MHE Italy è di tipo matriciale. La linea di riporto verticale di MHE Italy, per gli aspetti di business, è verso il Managing Director EMEA. La funzione Finance riporta al Director of Accounting and Compliance che ha sede in Spagna il quale, a sua volta, riporta al CFO EMEA. Le funzioni HR sono in capo al director HR basato in Spagna.

Le seguenti funzioni sono espletate in outsourcing:

- Pagamento emolumenti: MHE ha sottoscritto a livello globale un TSA (Transactions Service Agreement) con il gruppo NorthGate Arinzo (di seguito "NGA") il quale predispone i pagamenti per emolumenti, su base mensile, in ogni paese in cui MHE abbia una sua affiliata. **Poiché NGA non può provvedere direttamente in Italia, i medesimi servizi sono stati esternalizzati a TMF.**
- Information Technology: MHE ha sottoscritto a livello globale un TSA (Transactions Service Agreement) con il provider ATOS Group (di seguito ATOS) che provvede ai servizi informatici di cui le società del gruppo MHE dovessero necessitare. ATOS ha un call center nelle Filippine che risponde alle richieste di assistenza a tutti i dipendenti nel mondo. Analogamente il gruppo ATOS dispone di un sito web attraverso il quale possono essere canalizzate le richieste inerenti a problemi di natura informatica. Per l'Italia, Atos ha predisposto un servizio di assistenza on demand presso gli uffici di MHE attraverso la società START.
- Processo di fatturazione: MHE ha sottoscritto a livello globale un TSA (Transactions Service Agreement) con il gruppo Genpact per la gestione delle procedure di fatturazione e di supporto nella contabilizzazione delle singole business unit. Il processo, applicato anche a MHE Italy, si basa sui seguenti passaggi:
 - il Finance Department di MHE Italy riceve le fatture originali dai fornitori;
 - il Finance Department di MHE Italy codifica le fatture affinché possano essere contabilizzate in modo corretto da Genpact, e chiede l'approvazione delle spese correlate a quelle fatture;
 - il Finance Department di MHE Italy invia le fatture per e-mail a Genpact;
 - Genpact le contabilizza attraverso il sistema Oracle e le indirizza sul sito della banca dove sono automaticamente pagate ai fornitori, ovunque essi siano ubicati. Genpact non processa le fatture che non siano state correttamente approvate conformemente alle procedure interne di autorizzazione, definite dai manager.

Aree di Rischio. Come espressamente specificato nel Modello, MHE Italy ha analizzato i presupposti per l'applicazione del Decreto 231 e li ha confrontati con le attività tipiche del proprio business.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di MHE Italy, S.r.l.

MHE Italy ha identificato diverse Aree di Rischio, ovvero, aree commerciali nell'ambito delle quali potrebbero essere commesse violazioni tali da generare responsabilità in capo a MHE Italy, ai sensi del Decreto 231. Le Aree di Rischio sono elencate nella sezione 3 del Modello cui è annesso il presente **Allegato 2**.

Tutta la documentazione utilizzata e prodotta dal team di lavoro nel corso dell'identificazione delle Aree di Rischio è disponibile per essere consultata e utilizzata dall'Organismo di Vigilanza, a supporto delle attività che è chiamato a svolgere.

Protocolli. Sulla base dell'analisi delle Aree di Rischio, sono stati predisposti i Protocolli, che identificano le singole Aree di Rischio e definiscono le misure da adottare per prevenire tale rischio. Conformemente alle previsioni di cui al Decreto 231, ciascun Protocollo descrive (i) il rischio rilevante, (ii) gli strumenti di controllo di tale rischio, stabilendo che le attività inerenti la funzione all'interno della quale si riscontra tale rischio siano svolte da un soggetto e controllate da un altro, (iii) i requisiti di documentazione delle singole attività poste in essere dal soggetto all'interno della funzione a rischio, al fine di mostrare come il rischio viene gestito, (iv) l'attribuzione da parte di MHE Italy delle responsabilità individuali, a tutti i livelli, al fine di garantire il rispetto del Protocollo applicabile.

Nel caso in cui MHE Italy abbia rapporti commerciali con consulenti, fornitori o altri soggetti terzi operanti in Italia per conto di MHE Italy o di MHE, a tali enti dovrà essere imposto per contratto il rispetto delle previsioni di cui al Decreto 231 e del COBE.

I Protocolli, compendati nell'**Appendice A**, sono i seguenti:

- Gestione Cassa e pagamenti
- Gestione dei sistemi informativi
- Gestione degli omaggi
- Assunzione e gestione delle risorse umane
- Rapporti con fornitori, professionisti e terze parti
- Contabilità
- Rapporti con le pubbliche amministrazioni
- Rapporti con azionisti, revisori ed auditors
- Trattamento dei dati sensibili
- Rimborsi spese ai dipendenti
- Sicurezza sul lavoro
- Attività di pubblicazione

ALLEGATO 3

IL PRESENTE **ALLEGATO 3** È INCLUSO E COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 (DI SEGUITO “MODELLO”).

I TERMINI QUI INDICATI E PRIVI DI ESPLICITA DEFINIZIONE SONO ADOTTATI CON IL MEDESIMO SIGNIFICATO UTILIZZATO NEL MODELLO.

IL REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

ARTICOLO 1. INTRODUZIONE

1.1 MHE Italy ha nominato un organismo di vigilanza e controllo (di seguito “Organismo di Vigilanza”), per monitorare il funzionamento e l’osservanza del Modello

1.2 Le disposizioni che seguono regolano il funzionamento dell’Organismo di Vigilanza e stabiliscono i suoi poteri, i suoi doveri e le sue responsabilità.

1.3 L’Organismo di Vigilanza deve agire in maniera autonoma e indipendente.

1.4 Al fine di garantire la sua indipendenza, l’Organismo di Vigilanza riporta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 2. INCARICHI E COMPOSIZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

2.1 L’Organismo di Vigilanza è composto da un membro scelto dal Consiglio di Amministrazione.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca i membri dell’Organismo di Vigilanza, come indicato agli articoli 3 e 4 del presente **Allegato 3**.

2.3 Il Consiglio di Amministrazione nomina come membri dell’Organismo di Vigilanza soggetti che conoscano le attività svolte da MHE Italy e che siano in possesso delle necessarie competenze in materia legale, fiscale o di controllo. I membri devono inoltre possedere i requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 109 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

Nessuno può essere nominato membro dell’Organismo di Vigilanza se condannato per reato (indipendentemente dal fatto che tale condanna possa non essere ancora definitiva, condizionalmente sospesa, o pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. e seguenti, fatti salvi gli effetti della riabilitazione) la cui pena comporti:

- la reclusione per un periodo non inferiore a un anno per qualsiasi reato previsto dal r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
- la reclusione non inferiore a un anno per qualsiasi reato che risulti dalla violazione di una legge a tutela del mercato bancario, finanziario, mobiliare, assicurativo e dei regolamenti di tali mercati riguardo a quote, partecipazioni e strumenti di pagamento;
- la reclusione non inferiore a un anno per ogni reato contro le pubbliche autorità, che comprende un reato contro la fede pubblica, contro i beni pubblici o l’economia pubblica (es. evasione fiscale)

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di MHE Italy, S.r.l.

- qualsiasi reato (tranne l'omicidio) punibile con la reclusione per un periodo non inferiore a due anni;
- qualunque reato che rientri nell'elenco del Titolo XI del Libro V del Codice Civile come riformulato dalla Legge n. 61/2002;
- un reato che determini l'interdizione legale, anche temporanea, dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e imprese;
- qualsiasi reato o illecito amministrativo descritto nella Legge 61/2002 anche qualora tali reati siano stati sanzionati con pena inferiore a quelle indicate sub commi a-f;
- soggetti che abbiano già ricoperto la carica di membro dell'Organismo di vigilanza all'interno di società nei cui confronti sono state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 della Legge 61/2002;
- persone sottoposte alle misure preventive indicate nell'art. 10(3) della Legge 5751965, come modificata dall'art. 3 della Legge 55/1990 e successivi;
- persone sottoposte a sanzione ex art. 187-quater della Legge 58/1998.

Tutti i candidati all'Organismo di Vigilanza devono dichiarare sotto giuramento di non essere titolari di alcuna delle cause di ineleggibilità sopra citate e devono immediatamente informare il Consiglio di Amministrazione di qualunque possibile motivo di ineleggibilità.

2.4 I membri dell'Organismo di Vigilanza possono essere dipendenti di MHE Italy o essere soggetti esterni.

Nell'esercizio dei doveri inerenti l'incarico all'interno dell'Organismo di Vigilanza, tali componenti non devono essere sottoposti alla normale struttura organizzativa di MHE Italy né ai poteri disciplinari di qualsiasi organo di MHE Italy.

Alla nomina di membro dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio definisce un'adeguata remunerazione, che non può variare nel corso del suo incarico;

2.5 Il Consiglio di Amministrazione assicura all'Organismo di Vigilanza i mezzi finanziari e logistici adeguati allo svolgimento dei suoi compiti. L'organismo di vigilanza, all'inizio di ogni anno fiscale, fornisce al Consiglio una previsione delle sue necessità finanziarie e logistiche, che verranno opportunamente valutate dal Consiglio stesso.

Tuttavia, se nel corso dell'anno fiscale l'Organismo di Vigilanza ritiene necessari ulteriori fondi per svolgere i propri compiti, provvede a darne tempestiva e motivata informazione al Consiglio di Amministrazione che porrà in essere le azioni necessarie.

ARTICOLO 3. DURATA DELL'INCARICO E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 I membri dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per due anni e la nomina può essere rinnovata per un massimo di tre volte.

3.2 Il Consiglio di Amministrazione può revocare i componenti dell'Organismo di Vigilanza dal loro incarico in qualunque momento per giustificate ragioni, ad esempio nel caso di inosservanza dei doveri e delle funzioni definite nel Modello, del regolamento dell'Organismo di Vigilanza, o dei doveri di riservatezza indicati all'articolo 5.

3.3 L'assenza ingiustificata da due o più incontri, anche non consecutiva, in un lasso temporale di dodici mesi, la violazione dei doveri o il venir meno dei requisiti di onorabilità secondo l'art. 2.3 comportano la rimozione automatica dalla carica.

3.4 In caso di dimissioni, incapacità, morte, revoca o rimozione dall'incarico del membro dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio d'Amministrazione prenderà i provvedimenti necessari alla sostituzione.

ARTICOLO 4. CONVOCAZIONE, VOTAZIONE E SCIoglimento DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 L'Organismo di Vigilanza si riunisce ogniqualvolta lo ritenga necessario e, in ogni caso, almeno una volta ogni quattro mesi.

4.2 Qualora la composizione dell'Organismo di Vigilanza dovesse variare da monocratica a collegiale, il predetto Organismo si riunisce su convocazione del Presidente. La riunione sarà convocata con nota scritta riportante l'ordine del giorno (da inviare via fax o e-mail) almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione o, nei casi urgenti, almeno due giorni prima di tale data. Su consenso unanime dei membri, è possibile rinunciare alla nota scritta. Se il Presidente non riesce a convocare per tempo una riunione su richiesta di uno dei componenti, quello stesso componente può richiedere che sia l'Amministratore Delegato a convocare la riunione, come previsto in questi casi, entro dieci giorni.

4.3 Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza si considerano validamente convocate quando la maggioranza dei membri è presente e sono presiedute dal Presidente o da un membro debitamente designato a sostituirlo.

4.4 Ogni membro dell'Organismo di Vigilanza può esprimere un voto. La deliberazione dell'Organismo di Vigilanza si considera valida se adottata con il consenso della maggioranza dei membri presenti. Se è impossibile giungere a una decisione a causa di una situazione di parità, la decisione finale è presa dal Presidente.

4.5 La riunione può svolgersi attraverso videoconferenza o via telefono, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e parità di trattamento dei membri. In particolare è necessario che:

- a. il presidente dell'OdV possa verificare l'identità e la legittimazione a partecipare dei singoli, moderare lo svolgimento del dibattito, accertarsi e rendere noto il risultato di voto;
- b. il segretario possa comprendere cosa registrare nei verbali;
- c. i partecipanti alla riunione possano prendere parte alla discussione e votare contemporaneamente sui temi all'ordine del giorno;
- d. indicazioni sul luogo ove sono messi a disposizione i collegamenti telefonici/multimediali siano incluse nella nota scritta di convocazione dell'assemblea, nel caso in cui alcuni membri non possano essere fisicamente presenti nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

4.6 Il verbale di ogni incontro deve essere adeguatamente redatto e sottoscritto dai membri presenti.

4.7 Ogni membro dell'Organismo di Vigilanza si deve astenere dal voto in caso di conflitto di interessi rispetto all'oggetto del voto.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di MHE Italy, S.r.l.

4.8 Se il dovere di astensione non è osservato, la votazione sarà considerata nulla se, senza il voto del membro che si sarebbe dovuto astenere, non si sarebbe raggiunta la maggioranza necessaria all'approvazione della mozione.

ARTICOLO 5. DOVERI DI RISERVATEZZA

5.1 I membri dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti alla massima riservatezza su tutte le notizie e le informazioni ottenute nell'esercizio dei loro doveri, tranne nel caso in cui la comunicazione di tali notizie e informazioni sia necessaria al compimento dei loro doveri. Questo obbligo non sussiste con riferimento alle comunicazioni verso il Direttore Generale e il Consiglio di Amministrazione.

5.2 Le violazioni delle previsioni di cui alla Sezione 5.1 determinano la revoca automatica dei membri dall'Organismo di Vigilanza.

ARTICOLO 6. DOVERI E RESPONSABILITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1 L'Organismo di Vigilanza svolge i seguenti compiti:

- a. Promuove la conoscenza e la comprensione del Modello tra i dipendenti e i dirigenti di MHE Italy;
- b. Promuove la conoscenza e la comprensione del Modello tra i dipendenti di eventuali Consociate di MHE Italy che lavorano con MHE Italy dall'estero;
- c. Sovrintende all'osservanza del Modello tra i dipendenti e i dirigenti di MHE Italy;
- d. Sovrintende all'osservanza del Modello da parte dei dipendenti di eventuali Consociate di MHE Italy o di MHE che lavorano con MHE Italy dall'estero;
- e. Controlla l'adeguatezza del Modello, in particolare per quanto riguarda la valutazione della condotta nelle attività di MHE Italy;
- f. Valuta gli effetti del Modello a fini di prevenzione della commissione di atti illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231
- g. Cura l'aggiornamento del Modello rispetto a mutamenti dell'organizzazione o nelle attività svolte da MHE Italy, nonché alle intervenute modifiche legislative.
- h. Riferisce periodicamente al Direttore Generale ed al Consiglio di Amministrazione di MHE Italy, e indirizza a questi relazioni periodiche in ordine alle attività svolte, alle informazioni ricevute, alle misure correttive nonché ai miglioramenti da apportare al Modello ed alla sua implementazione.

6.2 Al fine di svolgere le attività sopra elencate, l'Organismo di Vigilanza ha il potere di:

- a. raccogliere, ampliare, conservare e aggiornare tutte le informazioni rilevanti in modo da assicurare l'effettiva attuazione del Modello;
- b. verificare periodicamente e controllare le aree di rischio descritte nel Modello, anche attraverso strumenti non elencati o indagini non espressamente richieste o autorizzate dal Consiglio di Amministrazione di MHE Italy o dal Direttore Generale (quest'ultimo per le aree di sua competenza).

- c. verificare e modificare le previsioni e l'effettività di tutta la documentazione inerente alle attività di MHE Italy descritte nel Modello;
- d. stabilire mezzi specifici di comunicazione allo scopo di facilitare i contatti con l'Organismo di Vigilanza;
- e. comunicare tempestivamente al Consiglio d'Amministrazione ed al Direttore Generale (quest'ultimo per la aree di sua competenza) qualsiasi violazione del Modello;
- f. valutare periodicamente l'adeguatezza del Modello rispetto al Decreto 231;
- g. valutare periodicamente l'adeguatezza delle relazioni all'Organismo di Vigilanza e delle misure correttive adottate;
- h. comunicare tempestivamente all'Amministratore Delegato ed al Direttore Generale tutte le informazioni rilevanti in modo che l'Organismo di Vigilanza possa adempiere ai propri doveri di cui al Decreto 231.

6.3 Trasmettere, almeno una volta all'anno, al Direttore Generale ed al Consiglio di Amministrazione una relazione avente ad oggetto le attività dell'Organismo di Vigilanza, le informazioni e relazioni da questo ricevute e le sanzioni imposte correlate ad ogni reato-presupposto, così come le misure adottate per migliorare il Modello e come queste sono state implementate. Almeno una volta all'anno, tale relazione deve essere illustrata al Consiglio di Amministrazione dal Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

Al fine di adempiere ai propri doveri indicati dall'art. 6.1 l'Organismo di Vigilanza ha il potere di:

- a. dare ordini e stilare istruzioni ad uso interno, con lo scopo di regolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza e il flusso di informazioni che riceve e comunica;
- b. accedere a tutto il materiale di MHE Italy, rilevante ai fini della sua attività secondo il Decreto 231 e intervistare qualsiasi soggetto comunque collegabile ad una sospetta violazione del Modello o del COBE, o altri soggetti coinvolti nelle attività di ispezione e inchiesta relative a potenziali violazioni del Modello o del Cobe, tenuti salvi gli obblighi di riservatezza;
- c. se necessario, richiedere l'assistenza dei dipendenti e dei dirigenti di MHE Italy o l'assistenza di consulenti esterni di riconosciuta professionalità, se ritenuto necessario, per svolgere le attività di supervisione e monitoraggio o per aggiornare il Modello;
- d. richiedere che i dipendenti di MHE Italy a cui è stata richiesta collaborazione, forniscano prontamente ogni notizia, dato o altre informazioni richieste dall'Organismo di Vigilanza, nella valutazione della natura e dell'estensione delle diverse attività di MHE Italy rilevanti ai fini del Modello, e nella verifica dell'effettiva implementazione del Modello da parte di MHE Italy.

6.4 Per svolgere al meglio i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può delegare una o più delle sue attività a singoli membri, pur mantenendo la responsabilità finale per tali doveri.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Possono essere apportate modifiche al presente Regolamento unicamente mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione, debitamente approvata.

ALLEGATO 4

IL PRESENTE **ALLEGATO 4** È INCLUSO E COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

I TERMINI QUI INDICATI E PRIVI DI ESPLICITA DEFINIZIONE SONO ADOTTATI CON IL MEDESIMO SIGNIFICATO UTILIZZATO NEL MODELLO.

DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE

Diffusione del Modello

A seguito della sua adozione, il Modello deve essere spedito a tutti i dipendenti di MHE Italy che hanno rapporti con MHE Italy. L'Amministratore Delegato, o il Direttore Generale se a ciò delegato, invia una lettera a tutti i dipendenti, riassumendo il contenuto del Decreto 231, l'importanza di un'effettiva applicazione del Modello e i metodi di informazione e diffusione previsti da MHE Italy. L'Amministratore Delegato (o il Direttore Generale nel caso sia stato a ciò delegato) può inviare una copia del Modello via e-mail o informare i dipendenti che il Modello è disponibile sul sito web.

Per i nuovi dipendenti di MHE Italy che svolgono attività con MHE Italy, assunti dopo la data di adozione del Modello, MHE Italy fornisce a ciascun dipendente una copia del Decreto 231, del Modello e del COBE. Dopo aver ricevuto tale documentazione, i nuovi dipendenti devono dichiarare per iscritto di aver preso conoscenza e di aver compreso interamente i contenuti della stessa documentazione e devono impegnarsi a rispettare le previsioni lì contenute.

Nei riguardi di terzi che abbiano rapporti economici con MHE Italy, tali terzi dichiarano per iscritto di aver letto il COBE e accettato di rispettare le previsioni di questo e del Decreto 231.

Formazione

Al fine di rispettare appieno le disposizioni di cui al Decreto 231 e del Modello, MHE Italy si impegna ad erogare sessioni di training obbligatorie, diversificate e reiterate.

MHE Italy si impegna alla più ampia diffusione e comprensione delle previsioni del Modello, sottolineandone costantemente l'importanza.

In ragione di ciò, MHE Italy ha intenzione di implementare (a) un programma di formazione per tutti i dipendenti MHE Italy che illustri il Modello, il COBE, le basi legali del Modello, i Reati-Presupposto che determinano la responsabilità ai sensi del Decreto 231 e le conseguenze per MHE Italy in caso di violazione del Modello o del Decreto 231, e (b) un corso specifico sulle regole, i comportamenti e le procedure di controllo che devono essere osservati (i) dai dipendenti le cui attività coinvolgano Aree di Rischio e (ii) dall'Amministratore Delegato, dal Direttore Generale, dai membri dell'Organismo di Vigilanza e dal personale delle Risorse Umane di riferimento.

La frequenza ai corsi di formazione sul Decreto 231 è obbligatoria ed è attestata da fogli di presenza da indirizzare all'Organismo di Vigilanza con il nome di tutti i partecipanti. In relazione ai dipendenti che sono stati assenti con giustificazione e ai nuovi assunti, MHE Italy effettuerà corsi specifici straordinari. Tali sessioni di training saranno ripetute almeno a cadenza annuale, secondo la formula prescelta dal Direttore Generale, dal personale delle Risorse Umane di riferimento e dall'Organismo di Vigilanza, per assicurare che il Modello sia compreso e applicato da tutti i dipendenti.